



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Il marito paga il condominio dell'ex moglie che occupa la casa

Autore: Paolo Remer | 23/09/2020



Dopo la separazione, il coniuge proprietario esclusivo dell'immobile è tenuto a versare le quote condominiali anche se non ha ottenuto il possesso del bene.

Quando dopo la separazione coniugale l'ex moglie continua ad occupare

illegittimamente l'appartamento, è il **marito** che deve pagare le **spese condominiali** se è lui il proprietario esclusivo della casa. Lo ha stabilito a sorpresa la Corte di Cassazione con una nuova ordinanza **[1]** che si è occupata del caso in cui l'ex moglie, a seguito della sentenza emessa nel giudizio di separazione doveva sloggiare dalla casa del marito ma non lo aveva fatto, accumulando verso il condominio un debito di **quote non pagate**.

Il coniuge si era opposto, lamentando il fatto che in quel periodo non aveva la disponibilità dell'appartamento, e la Suprema Corte ha deciso la controversia su chi dei due fosse tenuto a **pagare il condominio**.

A nulla è valso il fatto che l'uomo avesse recuperato il possesso dell'appartamento solo dopo molto tempo, al termine della causa di separazione e attraverso una procedura esecutiva per ottenere il **rilascio dell'immobile**: per la Suprema Corte, la qualità giuridica di **proprietario** prevale comunque sull'elemento materiale del possesso del bene.

Nel caso deciso, il marito è stato dunque condannato a versare le **quote condominiali** per tutto l'arco di tempo nel quale l'ex moglie era rimasta arbitrariamente nell'appartamento, dopo la pronuncia della sentenza di separazione.

Il **condominio**, per ottenere il pagamento delle spese di competenza dell'immobile, si era rivolto a lui in qualità di proprietario e questa scelta è stata ritenuta corretta prima dai giudici di merito e, poi, da quelli di legittimità, che hanno ritenuto ininfluenza la circostanza dell'**occupazione dell'immobile** senza titolo da parte di chi ormai non ne aveva più diritto.

Note

[1] Cass. ord. n. 19992/20 del 23 settembre 2020.